DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/354 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ([2]).

(2) Con la decisione 1987/293/CE della Commissione ([3]) è stato autorizzato l'impiego di due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda.

(3) L'Irlanda ha chiesto alla Commissione di eliminare il metodo «Fat-O-Meat'er (FOM)» dall'elenco dei metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati in Irlanda in quanto non più utilizzato, di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e di aggiornare l'equazione esistente per lo strumento «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

(4) L'Irlanda ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano i nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(5) Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l'aggiornamento dell'equazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione in Irlanda.

(6) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 1987/293/CE.

(7) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
([3]) Decisione 1987/293/CE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda (GU L 146 del 6.6.1987, pag. 66).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Irlanda è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

(a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

(b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;

(c) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;

(d) l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 1987/293/CE è abrogata.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN IRLANDA

PARTE I

Hennessy Grading probe 2 (HPG 2)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 2} = 62{,}89706 - 0{,}69952\ F_{HGP\ 2} + 0{,}09096\ M_{HGP\ 2}$$

dove:

$LMP_{HGP\ 2}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

$F_{HGP\ 2}$ = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

$M_{HGP\ 2}$ = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di $F_{HGP\ 2}$.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

PARTE II

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 7} = 63{,}72237 - 0{,}75369\ F_{HGP\ 7} + 0{,}09205\ M_{HGP\ 7}$$

dove:

$LMP_{HGP\ 7}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

$F_{HGP\ 7}$ = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

$M_{HGP\ 7}$ = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di $F_{HGP\ 7}$.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

PARTE III

Fat-O-Meater II (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)».

2. FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{FOMII} = 61{,}89462 - 0{,}73771\ F_{FOMII} + 0{,}10897\ M_{FOMII}$$

dove:

LMP_{FOMII} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F_{FOMII} = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

M_{FOMII} = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F_{FOMII}.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

PARTE IV

AutoFom III

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFom III».

2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{AF3} = 66{,}63699 - 1{,}06859\ R2P9 - 0{,}78459\ R2P10 + 0{,}06723\ R3P5$$

dove:

LMP_{AF3} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

R2P9 = spessore della pelle nel punto di spessore minimo del lardo (MFT) in millimetri, dove MFT corrisponde al punto minimo del profilo del grasso previa sottrazione del profilo della pelle;

R2P10 = grasso minimo della sezione trasversale (in millimetri);

R3P5 = misura dello spessore massimo di carne (posizione massima sulle costole meno posizione minima del lardo, il tutto convertito in millimetri).

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).